

[BO19050146056|P025|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

29 aprile 2005, n. 838

LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. articolo 42 - Comune di Riva del Garda: variante al piano regolatore generale intercomunale - approvazione

Ai sensi degli articoli 40 e ss. della LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. (*Ordinamento urbanistico e tutela del territorio*), il Comune di Riva del Garda, con deliberazione del Consiglio comunale n. 158 dd. 29 dicembre 2004, avente per oggetto: "1ª adozione variante n. 5 per l'edilizia economica e popolare al piano regolatore generale intercomunale (PRGI) del territorio di Riva del Garda relativa alle aree edificabili situate in località Alboletta ed in località San Lazzaro, rispettivamente individuate nelle tavole di azionamento n. PR04 e n. PR05 - art. 42 LP 5.9.1991 n. 22 e ss.mm." provvedeva alla prima adozione di una variante al piano regolatore generale intercomunale, secondo la procedura stabilita dall'articolo 42 della citata LP 22/1991, come da ultimo modificata dalla LP 15 dicembre 2004, n. 10.

Il Comune di Riva del Garda ha adottato tale variante allo scopo di favorire un più razionale utilizzo delle aree destinate alla realizzazione di nuovi alloggi di edilizia economica popolare (EEP) in località Alboletta e San Nazzaro, vincolando per il prossimo quinquennio alcune aree collocate in zona centrale per la realizzazione di nuovi alloggi.

In particolare, l'intervento previsto in località Alboletta consiste in un deciso incremento delle aree da destinare ad interventi dell'Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa (ITEA), a scapito di zone residenziali private con obbligo di lottizzazione, con contestuale modifica alle tipologie edilizie che comportano un notevole aumento di volume rispetto alle disposizioni vigenti. Altre modifiche sono di carattere secondario e prive di particolare rilievo urbanistico, come l'ampliamento della destinazione residenziale coincidente al lotto di proprietà ITEA ed un conseguente lieve spostamento della pista ciclabile a confine dello stesso.

Nell'abitato di San Nazzaro, la variante prevede la riduzione dell'area per l'EEP che ritorna ad avere una destinazione agricola ed in alcune marginali modifiche.

Gli atti sono stati esaminati dalla Commissione urbanistica provinciale la quale, analizzato attentamente quanto proposto alla luce degli aspetti motivazionali della variante si è espressa con verbale di deliberazione n. 9/2005 dd. 1° marzo 2005.

Con comunicazione prot. 116/05 -13 V MRC dd. 10 marzo 2005, il verbale di deliberazione della CUP n. 9/2005 dd. 1° marzo 2005 è stato trasmesso all'Amministrazione comunale.

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 177 di data 15 marzo 2005, provvedeva quindi ad adottare - in via definitiva - la variante di cui sopra.

Gli atti sono stati poi trasmessi al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio - Ufficio per la pianificazione subordinata per il previsto parere espresso ai sensi dell'art. 41, comma I, della LP 5 settembre 1991, n. 22, come da ultimo modificato dall'art. 3, comma VII, della LP 15 dicembre 2004, n. 10.

Rispetto alla proposta di variante di prima adozione esaminata dalla Commissione urbanistica provinciale con verbale di deliberazione n. 9/2005 dd. 1° marzo 2005, la delibera di adozione definitiva della variante si differenzia per l'accoglimento di una osservazione formulata dall'Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa (ITEA) e pervenuta nei termini di rito con la quale detto ente chiedeva di estendere la destinazione area residenziale all'intera area oggetto del previsto intervento in località Alboletta.

Tale modifica ad un primo giudizio del Servizio non appare marginale in termini urbanistici, risultando sostanziale nei confronti dell'assetto viabilistico complessivo relativo al quartiere dell'Alboletta. Il parcheggio, infatti, rappresenta uno spazio pubblico derivante dall'obbligo del rispetto degli *standards* minimi di servizio (DM 2 aprile 1968, n. 1444) che doverosamente il PRGI prevede e vincola ad una acquisizione pubblica anche tramite una procedura espropriativa.

A seguito di un confronto con l'Amministrazione comunale, anche sulla base di una relazione integrativa del progettista e coordinatore, è emerso che l'applicazione dell'articolo 8 (*Standard pubblici e parcheggi privati minimi per funzione*) delle Norme Tecniche di Attuazione al PRGI. vigente al prospettato intervento consente un dimensionamento delle aree per parcheggi più che sufficiente ed adeguato a soddisfare le specifiche esigenze locali.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, si ritiene sussistano i motivi e le giustificazioni pubbliche per proporre alla Giunta provinciale l'approvazione della variante in argomento.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

- 1) di approvare la variante al piano regolatore generale intercomunale per il territorio del Comune di Riva del Garda, definitivamente adottata con la deliberazione consiliare n. 177 dd. 15 marzo 2005;
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
M. MORESCHINI
